COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

62.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERVADEI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) ed alla Mostra-mercato nazionale dell'artigianato in Firenze (3317) 633

PRESIDENTE 633

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 634

MERENDA, *Relatore* 634

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Senatori SOLARI ed altri: Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili (*Approvata in un testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3108) 634

PRESIDENTE 634, 642, 643, 646, 647

ALESI 646, 647

BALDANI GUERRA, *Relatore* . 641, 642, 643, 646

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 634, 642, 646

CALVI 642

CORTI 642, 646, 647

PAG.

MERENDA 634, 646, 647

SCIANATICO 646

TEMPIA VALENTA 641, 642, 646, 647

Votazione segreta:

PRESIDENTE 659

La seduta comincia alle 9,45.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) ed alla Mostra-mercato nazionale dell'artigianato in Firenze (3317).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale all'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI) ed alla Mostra-mercato nazionale dell'artigianato in Firenze ».

Come la Commissione ricorda, la discussione del disegno di legge fu rinviata nell'ultima seduta. Ha chiesto la parola il Sottosegretario onorevole Biagioni per una comunicazione.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Ministro Gava si è fatto carico delle osservazioni che sono state fatte durante la precedente seduta. Egli avrebbe desiderato partecipare a questa riunione, ma poiché non ha potuto farlo per mancanza di tempo, prega la Commissione di rinviare la discussione della proposta di legge alla riapertura autunnale, per aver modo di esperire gli opportuni contatti con i diversi gruppi.

MERENDA, *Relatore.* Sono d'accordo sulla richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Solari ed altri: Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili *(Approvata in un testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (3108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Solari ed altri: « Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili ».

Prima di dargli la parola, ringrazio il relatore, onorevole Baldani Guerra, ed i membri del Comitato ristretto che, dopo un lungo lavoro, sono arrivati alla stesura di un nuovo testo secondo il mandato ricevuto dalla Commissione.

BALDANI GUERRA, *Relatore.* Il Comitato ristretto, cui è stato demandato l'esame del provvedimento pervenutoci dal Senato, ha messo ha punto una serie di emendamenti allo stesso, ritenuti necessari anche a seguito delle recenti direttive emanate in sede CEE. Ricordo ai colleghi come il fine del provvedimento al nostro esame sia quello di garantire i consumatori in rapporto alla determinazione delle fibre che compongono un tessuto. Il Comitato ristretto ha cercato di operare in armonia con quanto deciso a livello comunitario in materia di disciplina della etichettatura dei prodotti tessili. Mi auguro che la Commissione, accogliendo gli emendamenti proposti dal Comitato ed approfondendo ulteriormente le questioni poste, possa giungere questa mattina ad approvare il nuovo testo della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generale del provvedimento.

MERENDA. Dopo l'ampia discussione svoltasi in sede di Comitato ristretto, non mi pare sia il caso di intervenire in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

I prodotti tessili di produzione nazionale ed importati non possono essere a qualsiasi titolo immessi sul mercato nel territorio della Repubblica, se non con l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge.

All'articolo 1 il Comitato ristretto non ha presentato emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Agli effetti della presente legge, per prodotti tessili si intendono quelli composti esclusivamente da fibre tessili di qualsiasi natura, quali sono definite e denominate nelle tabelle allegate alla legge stessa, allo stato grezzo, di semilavorati, lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di produzione.

Sono altresì soggetti alle disposizioni della presente legge i prodotti tessili incorporati in oggetti di cui costituiscano parte integrante e per i quali l'elemento tessili incorporato abbia funzione determinante per l'uso dell'oggetto stesso.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

« *Al primo comma, sostituire alle parole:* nelle tabelle allegate, *le parole*: nella tabella *A* allegata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento ora approvato.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Per fibra tessile si intende un elemento di materia caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensioni trasversali, atto ad applicazioni tessili.

Allo stesso non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

È vietato l'uso di una denominazione riportata dalle allegate tabelle per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.

È altresì vietato l'uso di detta denominazione sia in forma di radicale, sia di aggettivo e simili per nomi di fantasia suscettibili di indurre in errore sulla esatta natura della fibra.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4, con il seguente:

« Nell'etichetta di composizione è vietato l'uso di una denominazione riportata dalle allegate tabelle per designare una fibra diversa da quella alla quale la denominazione stessa si riferisce.

È altres' vietato l'uso di detta denominazione sia in forma di radicale, sia di oggettivo e simili.

L'eventuale uso dei marchi nei quali è richiamata una denominazione riportata nelle tabelle allegate dovrà essere conforme alle norme generali del codice civile ed a quelle speciali che regolano il settore dei marchi ».

Pongo in votazione l'articolo 4 secondo la nuova formulazione del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

L'uso della qualificazione « puro », « interamente », « 100 per cento » o altra equipollente, dalla quale sia fatta precedere o seguire la denominazione di una determinata fibra, non è ammessa se non per designare prodotti interamente composti dalla fibra stessa.

Sul peso del prodotto è tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.

È inoltre ammessa una tolleranza supplementare del 7 per cento per fili di effetto visibili ed isolabili destinati a funzione decorativa.

L'uso della qualficazioni « lana vergine » o « lana di tosa » per designare un prodotto di lana è ammesso a condizione che il prodotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quella necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stato oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti di lana vergine o di tosa, ancorché siano stati ottenuti col ciclo cardato.

Il Comitato ristretto propone il seguente nuovo testo dell'articolo 5:

« L'uso della qualificazione « puro », « interamente », « 100 per cento » o altra equipollente, dalla quale sia fatta precedere o seguire la denominazione di una determinata fibra, non è ammessa se non per designare prodotti interamente composti dalla fibra stessa.

Sul peso del prodotto è tuttavia ammessa una tolleranza del 2 per cento, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da una aggiunta sistematica. Tale tolleranza è elevata al 5 per cento per i prodotti ottenuti col ciclo cardato.

È inoltre ammessa una tolleranza supplementare del 7 per cento per fibre di effetto visibili ed isolabili destinate a funzione decorativa.

L'uso della qualificazione « lana vergine » o « lana di tosa » per designare un prodotto di lana è ammesso a condizione che il pro-

dotto sia composto interamente con fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito e che non sia mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura ovvero di feltratura diverse da quelle necessarie per la fabbricazione del prodotto, e che infine non sia mai stata oggetto di trattamenti o utilizzazioni tali che la natura della fibra ne sia risultata deteriorata rispetto alle sue caratteristiche naturali.

In deroga al precedente comma, la denominazione « lana vergine » o « lana di tosa » può essere utilizzata per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre qualora tutta la lana che entra nella composizione del prodotto misto corrisponde alle disposizioni del comma precedente a condizione tuttavia che tale prodotto sia composto da due sole fibre e che la percentuale di lana vergine o di tosa che entra nella composizione della mischia non sia inferiore al 35 per cento.

In deroga a quanto previsto al secondo comma del presente articolo, la tolleranza giustificata da ragioni tecniche è stabilita nello 0,3 per cento per i prodotti qualificati come composti in tutto o in parte, in misura non inferiore al 35 per cento, di lana vergine o di tosa, ancoché siano stati ottenuti col ciclo cardato ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

Ogni prodotto stessile composto da due o più fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione « minimo 85 per cento », oppure infine dalla completa composizione centesimale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la denominazione e con la percentuale in peso della o delle fibre dominanti, seguita dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle relative percentuali.

Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto, l'insieme di tali fibre può essere designato con l'espressione « altre fibre », seguita dall'indicazione della loro percentuale globale. Qualora però si voglia espressamente menzionare la denominazione di una fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodotto deve essere designato con la sua completa composizione centesimale.

Le espressioni « residui tessili » o « composizione non determinata » possono essere usate per tutti i prodotti, a prescindere dalle percentuali in peso dei componenti, la cui natura può essere difficilmente precisata.

Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone o da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, è consentita l'espressione « misto lino » accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione « ordito puro cotone-trama puro lino ».

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

« *Al quarto comma, sostituire le parole:* Le espressioni " residui tessili " o " composizione non determinata " possono essere usate, *con le altre*: L'espressione " composizione non determinata " può essere usata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6, che a seguito dell'emendamento risulta pertanto così formulato:

ART. 6.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, una delle quali rappresenti almeno l'85 per cento del peso del prodotto stesso, deve essere designato o con la denominazione della fibra dominante seguita dalla indicazione della sua percentuale in peso, oppure con detta denominazione seguita dall'indicazione « minimo 85 per cento », oppure infine dalla completa composizione centesimale del prodotto.

Ogni prodotto tessile composto da due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85 per cento del peso totale, deve essere designato con la denominazione e con la percen-

tuale in peso della o delle fibre dominanti, seguita dalla enumerazione delle altre fibre componenti in ordine decrescente, con o senza l'indicazione delle relative percentuali.

Nel caso dei prodotti di cui al comma precedente qualora talune fibre componenti rappresentino ciascuna meno del 10 per cento sul peso del prodotto, l'insieme di tali fibre può essere designato con l'espressione « altre fibre », seguita dall'indicazione della loro percentuale globale. Qualora però si voglia espressamente menzionare la denominazione di una fibra presente per meno del 10 per cento sul peso del prodotto, il prodotto deve essere designato con la sua completa composizione centesimale.

L'espressione « composizione non determinata » può essere usata per tutti i prodotti, a prescindere dalle percentuali in peso dei componenti, la cui natura può essere difficilmente precisata.

Soltanto per i prodotti tessili costituiti da ordito in filato di puro cotone o da trama in filato di puro lino, e nei quali la percentuale di lino non sia inferiore al 40 per cento del peso totale del prodotto non apprettato, è consentita l'espressione « misto lino » accompagnata obbligatoriamente dall'indicazione di composizione « ordito puro cotone-trama puro lino ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Per i prodotti tessili destinati al consumatore diretto e salvo giustficazione inerente ad un prodotto particolare la cui tecnica di fabbricazione esiga una tolleranza superiore, è ammessa nelle composizioni centesimali previste dal precedente articolo una tolleranza in fibre del 3 per cento tra le proporzioni in peso indicato e le proporzioni in peso reale rispetto al peso totale delle fibre del prodotto finito.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7, con il seguente:

« Per i prodotti tessili composti da due o più fibre è ammessa normalmente nelle composizioni centesimali previste dal precedente articolo una tolleranza in fibre del 3 per cento tra le proporzioni in peso indicato e le proporzioni in peso reale rispetto al peso totale delle fibre del prodotto finito.

In deroga al precedente comma la Commissione di cui all'articolo 14 fisserà entro un anno dalla pubblicazione della presente legge quali sono i prodotti per i quali è necessaria un tolleranza superiore al 3 per cento e fisserà i limiti di tale tolleranza ».

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Le denominazioni, i qualificativi e le quantità in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati chiaramente e senza abbreviazioni in tutti i documenti afferenti ai passaggi di proprietà di prodotti tessili nel ciclo della loro fabbricazione ed in quello della loro commercializzazione. L'eventuale uso di espressioni in codice meccanografico è ammesso purché il significato delle abbreviazioni di codice risulti su tutti i documenti nei quali le abbreviazioni stesse sono usate.

Quando il prodotto tessili sia offerto o venduto al consumatore, le denominazioni, i qualificativi e le quantità in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati nei cataloghi o altri consimili mezzi in caso di offerta e, in caso di vendita, su apposita etichetta applicata al prodotto o all'involucro che lo contiene.

In caso di vendita di un prodotto tessile composto da due o più tessuti non aventi la medesima qualità in fibre, esso deve essere munito di tante etichette quanti sono i tipi di tessuto dai quali è composto, con esclusione peraltro di quei tessut che rappresentino meno del 30 per ceinto del peso totale del prodotto, oppure abbiano esclusive finalità di effetto ed ornamento o siano presenti in misura trascurabile unicamente per esigenze tecniche e della confezione.

Le fodere principali devono essere comunque munite d etichetta qualunque sia il loro peso percentuale sul peso totale del prodotto.

Il Comitato ristretto ha presentato i seguenti emendamenti:

al primo comma, sostituire le parole: « in tutti i documenti », *con le parole*: « nelle fatture di vendita »;

al secondo comma, sopprimere le parole: « Quando il prodotto tessile sia offerto o venduto al consumatore »;

al secondo comma, dopo le parole: « etichetta applicata », *aggiungere le parole*: « a cura del fabbricante »;

al terzo comma, sostituire la parola: « qualità », *con la parola*: « natura ».

Li pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 8, che a seguito degli emendamenti risulta così formulato:

ART. 8.

Le denominazioni, i qualificativi e le quantità in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati chiaramente e senza abbreviazioni nelle fatture di vendita afferenti ai passaggi di proprietà di prodotti tessili nel ciclo della loro fabbrcazione ed in quello della loro commercializzazione. L'eventuale uso di espressioni in codice meccanografico è ammesso purché il significato delle abbreviazioni di codice risulti su tutti i document nei quali le abbreviazioni stesse sono usate.

Le denominazioni, i qualificativi e le quantità in fibre previsti agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge debbono essere indicati nei cataloghi o altri consimili mezzi in caso di offerta e, in caso di vendita, su apposita etichetta applicata, a cura del fabbricante, al prodotto o all'involucro che lo contiene.

In caso di vendita di un prodotto tessile composto da due o più tessuti non aventi la medesima natura in fibre, esso deve essere munito di tante etichette quanti sono i tipi di tessuto dei quali è composto, con esclusione peraltro di quei tessuti che rappresentino meno del 30 per cento del peso totale del prodotto, oppure abbiano esclusive finalità di effetto ed ornamento o siano presenti in misura trascurabile unicamente per esigenze tecniche e della confezione.

Le fodere principali devono essere comunque munite di etichetta qualunque sia il loro peso percentuale sul peso totale del prodotto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

ART. 9.

L'etichetta prevista dalla presente legge deve riportare l'indicazione « etichetta a norma della legge (numero e data) » e quella della ragione sociale del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante.

I nomi delle fibre debbono essere indicati in ordine decrescente di percentuale.

Le indicazioni contenute nelle etichette possono essere stampate, stampigliate o tessute, con caratteri uniformi e chiaramente leggibili.

Sui tessuti venduti in pezza l'etichetta deve essere ripetuta a intervalli non superiore a due metri lineari.

Non potrà essere dato diverso rilievo al-all'eventuale indicazione del marchio depositato dalla ditta fabbricante o distributrice, quando tale marchio possa indurre in errore circa la composizione del prodotto quale risulta dalle indicazioni contenute nell'etichetta.

L'uso di qualificativi od indicazioni diversi da quelli previsti dalla presente legge deve essere conforme agli usi leali di commercio. Tali qualificativi od indicazioni, fatta eccezione per i marchi regolarmente depositati, debbono comunque risultare da etichetta diversa e separata da quella prevista nella presente legge.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9, con il seguente:

« L'etichetta prevista dalla presente legge deve riportare l'indicazione « etichetta a norma della legge (numero e data) » e quella della ragione sociale o del marchio registrato del fabbricante o dell'importatore o del dettagliante.

L'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato può essere riportata anche su una etichetta separata.

I nomi delle fibre debbono essere indicati in ordine decrescente di percentuale.

Le indicazioni contenute nelle etichette possono essere stampate, stampigliate o tessute, con caratteri uniformi e chiaramente leggibili.

Sui tessuti venduti in pezza l'etichetta deve essere ripetuta a intervalli non superiori a due metri lineari.

Le disposizioni delle norme generali del Codice civile o quelle speciali che regolano

il settore dei marchi disciplinano le modalità e l'importanza tipografica in caso di uso dei marchi regolamentari depositati ».

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

Le percentuali in fibre previste agli articoli 5 e 6 sono calcolate applicando alla massa anidra di ogni fibra componente il relativo tasso di ripresa convenzionale di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

Per la determinazione della percentuale degli elementi in fibre, devono essere preliminarmente eliminati i seguenti elementi:

a) i supporti, i rinforzi, le tele e fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, le stampigliature, le bordature, i tessuti per interni, i bottoni, le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, i rivestimenti, gli accessori e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, le fodere;

b) gli orditi e le trame di legamento per coperte, gli orditi e le trame di legamento e di riempimento per i rivestimenti del suolo, per i tessuti da tappezzeria e per i tappeti confezionati a mano;

c) i materiali utilizzati come supporti di velluto, di felpa e di rivestimenti del suolo a più strati, a meno che detti materiali di supporto non abbiano la stessa composizione in fibre tessili del pelo;

d) le materie grasse, le salde, le cariche e gli appretti, e i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché gli altri prodotti per il trattamento dei tessuti.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

« Le percentuali in fibre previste agli articoli 5 e 6 sono calcolate applicando alla massa anidra di ogni fibra componente il relativo tasso di ripresa convenzionale di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge.

Per la determinazione della percentuale degli elementi in fibre, devono essere preliminarmente eliminati i seguenti elementi:

a) i supporti, i rinforzi, le tele e fili di legamento, i fili di unione, le cimose, le etichette, le stampigliature, le bordature, i tessuti per interni, i bottoni, le guarnizioni che non fanno parte del prodotto, i rivestimenti, gli accessori e ornamenti, elastici, nastri e, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, le fodere;

b) gli orditi e le trame di legamento per coperte, gli orditi e le trame di legamento e di riempimento per i rivestimenti del suolo, per i tessuti da tappezzeria e per i tappeti confezionati a mano;

c) i materiali utilizzati come supporti di velluto, di felpa e di rivestimenti del suolo a più strati, a meno che detti materiali di supporto non abbiano la stessa composizione in fibre tessili del pelo;

d) le impurità vegetali, le materie grasse, le salde, le cariche e gli appretti, e i prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché gli altri prodotti per il trattamento dei tessili ».

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

ART. 11.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti tessili destinati ad essere esportati, nonché ai prodotti tessili che, nel territorio della Repubblica, siano introdotti sotto controllo doganale per fini di transito diretto o indiretto oppure siano temporaneamente importati per quivi essere sottoposti a lavorazioni di qualsiasi genere ed essere poi riesportati.

Su tale articolo non sono stati presentati emendamenti.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti per i quali la composizione in fibre non sia determinante ai fini dell'acquisto o non abbia rilevanza in rapporto all'uso cui essi sono destinati, nonché, ricorrendo le medesime condizioni soggettive ed oggettive in relazione all'acquisto ed all'uso finale, agli elementi tessili di prodotti compositi.

Non rientrano inoltre nella sfera di applicazione della presente legge i seguenti prodotti:

strofinacci per pavimenti e pulizia, presine, copricaffettiere e teiere, mezze maniche protettrici e fasce da braccio, stringhe e lacci per scarpe, tele da ricalco per pittori e tele dipinte, ghette, cinture e cinturini, bretelle e giarrettiere;

rinforzi, supporti, bordure, guarnizioni, bottoni di tessuto, ovatte, cappelli di feltro, nastri e passamanerie e altri accessori della confezione e dell'arredamento;

paralumi, cornici, giocattoli, fiori artificiali, puntaspilli;

i prodotti costituiti da materia tessile, per uso tecnico, quali cinghie, cintini e nastri trasportatori, guantoni per uso industriale, spaghi, cordami e materiali da imballaggio in pezza o confezionati, feltri e filtri per uso industriale;

i prodotti confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati per tali.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 12, con il seguente:

« Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai prodotti per i quali la composizione in fibre non si determinante ai fini dell'acquisto o non abbia rilevanza in rapporto all'uso cui essi sono destinati, nonché, ricorrendo le medesime condizioni soggettive ed oggettive in relazione all'acquisto ed all'uso finale, agli elementi tessili di prodotti compositi.

Non possono essere assoggettati all'obbligo di etichettatura o di stampigliatura i prodotti di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge.

Sono assoggettati all'obbligo della etichettatura o stampigliatura globale i prodotti di cui alla tabella *D* allegata alla presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

ART. 13.

Le indicazioni figuranti nell'etichetta applicata al prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative documentazioni tecniche e amministrative, quali: prospetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione e conferme d'ordine, corrispondenza e fatture.

Tali documentazioni debbono essere conservate per due anni a decorrere dalla data dei documenti con i quali si determina l'immissione del prodotto al diretto consumo.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

ART. 13.

« Le indicazioni figuranti nell'etichetta applicata al prodotto tessile debbono essere comprovabili dalle relative fatture.

Ai fini di quanto previsto al comma precedente le fatture e le documentazioni tecniche ed amministrative quali progetti di fabbricazione, registri e note di fabbrica e magazzino, copie commissione, conferme d'ordine e corrispondenza debbono essere conservati per almeno due anni a decorrere dalla data dei documenti con i quali si determina l'immissione del prodotto al consumo finale ».

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

ART. 14.

Una Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e composta da un rappresentante di detto Ministero che la presiede, da un rappresentante del Ministero delle finanze, scelto tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali, delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti, nonché per la modificazione di percentuali previste nelle stesse tabelle. Il parere della Commissione è vincolante ed inappellabile.

Ove tale parere sia favorevole, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 14 con il seguente:

« Una commissione, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e composta da due rappresentanti di detto Ministero di cui uno la presiede, da due rappresentanti del Ministero delle finanze, scelti tra i funzionari direttivi del laboratorio chimico centrale delle dogane, e da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; esamina le domande avanzate dal produttore o dall'importatore per l'inclusione, negli elenchi di cui alle tabelle allegate, dei nomi e dei relativi tassi di ripresa convenzionali delle nuove fibre tessili che, per la loro natura o composizione, non siano identificabili con quelle esistenti, nonché per la modificazione di percentuali previste nelle stesse tabelle. Il parere della commissione è vincolante ed inappellabile.

Ove tale parere sia favorevole, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà di conseguenza con proprio decreto ».

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 15:

ART. 15.

La legge 18 giugno 1931, n. 923, e il regio decreto 1° maggio 1932, n. 544, sono abrogati.

Su tale articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, garanzia scritta dell'autenticità e della veridicità delle indicazioni riportate sull'etichetta.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

« Il venditore è tenuto a rilasciare, su richiesta dell'acquirente, dichiarazione scritta della corrispondenza delle indicazioni riportate sull'etichetta con quelle riportate sulla fattura ».

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

« La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita attraverso lo Ispettorato tecnico dell'industria e l'Ente nazionale serico, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria ».

TEMPIA VALENTA. Signor Presidente, vorrei ricordare che in sede di Comitato ristretto sono sorte lunghe discussioni circa la opportunità di fare specifico riferimento all'Ente serico. Anche i sindacati ritengono che ciò non sia necessario né utile, perché potrebbe comportare una analoga richiesta da parte di altre categorie (lanieri, cotonieri, ecc.). Meglio dire semplicemente che il controllo è demandato al Ministero dell'industria, che si avvale di tutti gli strumenti che ritenga utili. Propongo pertanto di sopprimere le parole « e l'Ente nazionale serico ».

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Debbo confermare ai colleghi che in sede di Comitato ristretto questo problema è stato a lungo trattato. Si è discusso cioè sull'opportunità di mettere o non mettere nel nuovo testo il riferimento all'Ente nazionale serico. Si è pensato di agire in analogia ad altri paesi, che prevedono particolari tipi di enti. In Francia esiste l'Ente tessile, che è l'organo tecnico che effettua le analisi di tutti i tessuti che vengono contestati. L'Ente nazionale serico, che ha svolto in passato un'azione di controllo, di collaudo, di perfezionamento di conoscenze per quanto riguarda l'industria serica, potrebbe in prospettiva essere trasformato in un ente che effettui le analisi di cui sopra. Se vi sono perplessità sulla dizione proposta, si può anche adottarne un'altra, per esempio sostituendo al riferimento all'Ente nazionale se-

rico l'espressione seguente: « Avvalendosi degli enti che si riterranno più opportuni ».

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo, ma forse dovrebbe dirsi: « Avvalendosi di enti controllati dal Ministero medesimo ».

CALVI. Il fatto è che dicendo « Ente nazionale serico » sappiamo di riferirci ad un ente giuridicamente riconosciuto. Cosa vuol dire invece l'espressione « enti controllati dal Ministero medesimo » ? Significa che anche un ente che non abbia figura giuridica può essere utilizzato ?

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Evidentemente ci si riferisce ad organi tecnici.

CORTI. Non vorrei che si determinasse il problema dell'occupazione degli impiegati dell'Ente serico, che dovrebbero essere assunti dal Ministero se l'Ente non dovesse più funzionare. Inoltre, è chiaro che in pratica il Ministero si avvarrà dell'opera dell'Ente, che è qualificato a questo scopo. Tanto vale quindi lasciare il riferimento nell'articolo.

TEMPIA VALENTA. Come ho già detto, su questo problema sono sorte molte discussioni. L'Ente serico non ha nulla a che vedere con l'Ente tessile esistente in Francia né con l'ente proposto in sede di discussione della legge sui tessili. Inserire l'Ente serico in questa legge significa attribuirgli compiti e responsabilità tali da non consentirci in seguito di rimetterne in discussione la funzione e la natura. In secondo luogo inserire l'Ente serico nella legge comporterebbe analoghe richieste da parte di enti consimili, come quello laniero, cotoniero ecc., determinando una incentivazione alla proliferazione di questi enti. L'Ente serico è stato guridicamente riconosciuto, il Ministero gli attribuisce determinati fondi, quindi utilizziamolo in un certo modo, ma non inseriamolo nella legge.

CALVI. Sono d'accordo sull'emendamento proposto.

TEMPIA VALENTA. La formulazione dell'articolo potrebbe essere la seguente:

« La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita attraverso l'Ispettorato tecnico dell'industria, avvalendosi eventualmente di altri enti controllati dal Ministero stesso, coadiuvato dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria ».

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Sono d'accordo.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per la industria, il commercio e l'artigianato*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo proposto dall'onorevole Tempia Valenta.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 18:

ART. 18.

Gli ufficiali e gli agenti di cui al precedente articolo 17 possono prelevare, ed il detentore è tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare la loro conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita.

Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale.

Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedire la manomissione ed assicurare l'integrità: l'interessato ha facoltà di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.

Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale.

Il Comitato ristretto, anche in relazione a quanto ora approvato in sede di articolo 17, propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I funzionari dell'Ispettorato tecnico dell'industria e l'Ente nazionale serico, coadiuvati dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria possono prelevare, ed il detentore è tenuto a consegnarli, esemplari di prodotti tessili per le analisi necessarie a determinare

la loro conformità alle disposizioni contenute nella presente legge. Gli esemplari prelevati sono pagati al prezzo di vendita.

Del prelievo viene redatto processo verbale in triplice originale.

Ogni esemplare prelevato deve essere sigillato in un involucro di carta o di tela o di plastica, in modo da impedire la manomissione ed assicurarne l'integrità: l'interessato ha facoltà di apporre il proprio timbro e la propria firma sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro. La firma del prelevatore deve in ogni caso essere apposta sull'esemplare, sul sigillo e sull'involucro.

Sull'involucro, inoltre, in maniera che non sia possibile l'alterazione, devono essere indicati il numero e la data del verbale cui si riferisce l'esemplare, la natura di esso e il nome del detentore. Ove questi rifiuti di firmare se ne fa menzione nel verbale ».

Qui c'è un problema di coordinamento: al primo comma si dovrà sopprimere il riferimento all'Ente nazionale serico.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Esatto. Propongo di sostituire le parole: « e l'Ente nazionale serico », con le parole: « ed eventualmente degli altri enti di cui all'articolo precedente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 nella nuova formulazione proposta dal Comitato ristretto e con la correzione testè indicata dal relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno essere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« Gli acquirenti di prodotti tessili in possesso della dichiarazione di garanzia di cui al precedente articolo 16 possono richiedere all'Ispettorato tecnico dell'industria o agli altri eventuali enti di cui al precedente articolo 17 le analisi previste dalla presente legge, consegnando esemplari delle merci acquistate, che dovranno esere sigillati con la procedura prevista dal terzo e quarto comma del precedente articolo 18. Delle predette operazioni viene redatto processo verbale in quadruplice originale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 20, al quale non sono stati proposti emendamenti:

ART. 20.

Un originale del processo verbale è consegnato al detentore ed un altro è inviato, insieme all'esemplare che ne è l'oggetto, al direttore del laboratorio di analisi di cui al successivo articolo 21.

Nel caso previsto dal precedente articolo 19 un originale del verbale è inviato anche al venditore.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 21:

ART. 21.

Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze.

Questi, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederà alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso bezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 21, con il seguente:

Gli esemplari prelevati, accompagnati dal verbale di cui ai precedenti articoli 18 e 19, saranno inviati al direttore di una stazione

sperimentale per tessili dipendente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al direttore di un laboratorio chimico periferico dipendente dal Ministero delle finanze, i quali possono avvalersi della collaborazione dei laboratori di analisi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Costoro, accertata l'integrità dei sigilli dell'involucro contenente gli esemplari, procederanno alle necessarie analisi, comunicandone, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito al detentore della merce e all'autorità che ha eseguito il prelievo, la quale è tenuta a darne a sua volta comunicazione, con lo stesso mezzo, a chi eventualmente lo abbia richiesto.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 22:

ART. 22.

Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.

Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare.

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, che deve eseguire le analisi di revisione entro il termine massimo di due mesi.

Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-*bis*, 304-*ter*, 304-*quater* e 390 del codice di procedura penale.

Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente.

Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Gli interessati possono impugnare i risultati delle analisi mediante apposita richiesta di revisione da inoltrare all'autorità che ha effettuato il prelievo, nel termine perentorio di quindici giorni a partire da quello di ricevimento dell'esito delle analisi.

Alla richiesta di revisione debbono essere unite la lettera di comunicazione e la ricevuta del deposito, effettuato nella cassa erariale, della somma di lire 20.000 per ogni esemplare.

L'autorità che ha effettuato il prelievo dispone di conseguenza per l'invio delle analisi e dell'esemplare, a tal uopo conservato presso il laboratorio analizzatore, al laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, qualora la prima analisi sia stata effettuata dalla stazione sperimentale per le fibre tessili e viceversa dispone per l'invio a quest'ultima se la prima analisi è stata effettuata presso un laboratorio periferico delle dogane.

Le analisi di revisione debbono essere eseguite entro il termine massimo di due mesi.

Alle analisi di revisione si applicano gli articoli 304-*bis*, 304-*ter*, 304-*quater* e 390 del Codice di procedura penale.

Ove la prima analisi sia confermata, tutte le spese relative ad essa e alla sua revisione sono a carico del richiedente.

Ove la revisione sia risultata favorevole al richiedente, questi ha diritto al rimborso del deposito ».

Pongo in votazione l'articolo 22 nel nuovo testo proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23:

ART. 23.

I laboratori di analisi e quello di revisione debbono seguire i metodi di analisi chimica quantitativa UNI.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 23, con il seguente:

« I laboratori di analisi e quello di revisione debbono seguire i metodi di analisi quantitative sia chimiche sia per separazione manuale sia macroscopiche che saranno stabiliti dall'UNI o dalla apposita commissione di cui all'articolo 14 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 24, al quale non sono stati proposti emendamenti:

ART. 24.

Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorità che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce alla autorità giudiziaria.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 25:

ART. 25.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito dell'etichetta contenente l'indicazione di denominazione e di composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda di lire 2 milioni, elevada lire 1 milione a lire 5 milioni.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile munito di etichetta recante indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 2 milioni.

Chiunque distrugge o non conserva i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la multa di lire 1 milione, elevabile a lire 2 milioni nei casi di recidiva.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse, ed inoltre sull'organo ufficiale dell'Unione nazionale consumatori.

È fatta salva, per il contravventore, la azione civile nei confronti del suo dante causa.

Il Comitato ristretto ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 25, con il seguente:

« Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile che a termini della presente legge debba essere etichettato, senza che esso sia munito dell'etichetta contenente l'indicazione di denominazione e di composizione che la presente legge prescrive, è punito con l'ammenda da lire 100 mila a 2 milioni, elevabili a 3 milioni nei casi di recidiva.

Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto tessile munito di etichetta recante indicazioni di denominazione e composizione non conformi alla reale composizione del prodotto è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 5 milioni, salvo che non dimostri la rispondenza delle dette indicazioni a quelle rilasciategli dal suo fornitore.

Chiunque nel ciclo industriale e di commercializzazione antecedente alla fase di immissione del prodotto tessile al consumo diretto cede a qualsiasi titolo materie prime tessili e prodotti tessili semilavorati e finiti omettendo di fornire le indicazioni di cui all'articolo 8, primo comma, oppure fornendole in maniera non conforme alla composizione del prodotto ceduto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 1 milione a lire 2 milioni.

Chiunque distrugge o non consegna i documenti di cui all'articolo 13 è punito con la multa di lire 1 milione, elevabile a lire 2 milioni nei casi di recidiva.

L'estratto della sentenza di condanna per i reati previsti dal presente articolo è pubblicato a spese del condannato, su tre quotidiani con diffusione nazionale editi in tre città diverse.

È fatta salva, per il contravventore, la azione civile nei confronti del suo dante causa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 26:

ART. 26.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà mediante l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: « presente legge », *aggiungere le parole*: « previsto in lire 50 milioni ».

Faccio peraltro rilevare che tale emendamento fa nascere delle difficoltà con la Commissione bilancio.

MERENDA. Non ne vedo la ragione. La Commissione bilancio aveva espresso parere favorevole su una formula generica; a maggior ragione dovrebbe farlo con l'indicazione di una cifra che è relativamente bassa.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio si è espressa sulla formulazione dell'articolo 26 di cui al testo del provvedimento di legge. Per ragioni di correttezza, qualora accettassimo l'emendamento proposto dal Governo, dovremmo richiedere il parere della stessa.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non insisto nella presentazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 26.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto propone il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 26-*bis*.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il regolamento di esecuzione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 27:

ART. 27.

La presente legge entra in vigore allo scadere del diciottesimo mese dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

Non sono soggetti tuttavia alla presente legge i prodotti immessi al consumo finale nei sei mesi successivi alla pubblicazione della legge.

Faccio rilevare che sarebbe opportuno, a mio avviso, fare di tale secondo comma un articolo a sé, da collocarsi prima dell'ultimo articolo della legge. Esso cioè prenderebbe il numero 26-*ter*, mentre il primo comma conserverebbe il numero 27.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Sono d'accordo; occorre peraltro togliere la parola « tuttavia ».

ALESI. Sembrerebbe che siano esclusi definitivamente dalla regolamentazione i prodotti immessi al consumo nei sei mesi successivi, il che è molto pericoloso. Quei prodotti immessi al consumo non rientrano poi nei 18 mesi.

TEMPIA VALENTA. Deve essere comprovato che sono stati immessi al consumo in quel periodo.

ALESI. Non comprendo perché si debbano prevedere due termini diversi.

TEMPIA VALENTA. Vi è un problema di produzione e uno di vendita.

PRESIDENTE. Vi sono fabbriche che hanno nei depositi merce che non risponde alle caratteritsiche previste da questa legge, ma che deve essere venduta così com'è, senza limiti di tempo. Quando entrerà in vigore la legge, sarà dato un periodo di 18 mesi per adeguare la produzione alle norme in essa previste. Da ciò derivano tempi diversi: per la merce già prodotta si va ad esaurimento, per quella da produrre vi è il termine di 18 mesi.

MERENDA. Vorrei far presente che si tratta di regolamentare i prodotti immessi al consumo finale, quindi i produttori non hanno alcun interesse a produrre in eccesso merce che i dettaglianti non comprerebbero; hanno invece interesse a smaltire la merce già prodotta e ad adeguare la nuova produzione alle norme previste dalla legge entro i 18 mesi.

CORTI. Sarebbe opportuno ridurre il termine previsto per la pubblicazione del regolamento a sei mesi.

SCIANATICO. Per le merci che sono nei magazzini e sono state acquistate prima dell'entrata in vigore della legge che cosa succede ?

ALESI. Continuo ad avere dei dubbi sul trattamento diverso previsto. Capisco che si debba tutelare il settore della produzione, ma ritengo lo si possa meglio fare ponendo un limite. I commercianti hanno tutto l'interesse a comprare, in questi sei mesi, dai produttori i quantitativi di merce che vogliono e che terranno nei negozi per anni.

MERENDA. Fare un'operazione del genere può essere interessante per i produttori, ma non certo per i dettaglianti.

ALESI. Non è giusto permettere che un determinato quantitativo di merce sia vita natural durante esentato dal provvedimento. Tutto ciò potrebbe - ripeto - spingere i commercianti ad acquistare grossi quantitativi di merce da conservare. Se noi poniamo un limite superiore, poniamo i produttori nella condizione di sapere che entro un determinato lasso di tempo dovranno mettersi in regola con la legge.

MERENDA. E se, ad esempio, nel termine di due anni non si smaltisce la merce ? Tutto ciò verrebbe a danneggiare i produttori ed i commercianti.

ALESI. Insisterei perché fosse aumentato il lasso di tempo, ma non farei alcuna distinzione.

TEMPIA VALENTA. Poiché la legge al nostro esame è fatta per i consumatori, credo che in definitiva i produttori abbiano tutto l'interesse a produrre sulla base delle norme previste. Non vi è dubbio infatti che i consumatori vorranno godere di tutte quelle garanzie che la legge offre loro. Che stimolo può esservi a produrre ed immagazzinare, in tali condizioni, un tipo di merce non rispondente alle caratteristiche di cui sopra ? Sembra a me che la legge così com'è formulata favorisca la eliminazione delle giacenze, senza incoraggiare il fenomeno cui prima faceva riferimento l'onorevole Alesi.

CORTI. Concordo con quanto è stato appena detto. Aggiungo che per molti produttori non si tratterà di preparare dei cartellini, ma di organizzarsi, ad esempio, con cimose. È un fatto tecnico che richiede dei tempi precisi. Occorre il necessario periodo di tempo, che non danneggi per altro in alcun modo il consumatore; cosa che avverrebbe qualora prolungassimo ulteriormente il limite previsto.

PRESIDENTE. Ritengo sia necessario soffermarci un istante su quanto osservato dall'onorevole Scianatico. Egli dice che la merce acquistata « entro sei mesi » deve intendersi essere quella già esistente, e che per fare riferimento a quella che può acquistarsi in questi giorni, occorre mutare l'espressioni di cui sopra in « fino ai sei mesi ».

MERENDA. Diciamo però: « alla disciplina della presente legge ».

PRESIDENTE. L'articolo 26-*ter* rimane dunque così formulato:

ART. 26-*ter*.

Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i prodotti ammessi al consumo finale sino ai sei mesi successivi alla pubblicazione della legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 27, di cui è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Do lettura della prima allegata tabella:

ALLEGATO

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Numeri	DENOMINAZIONE	Descrizione delle fibre
1	*Lana*	Fibra tratta dal vello della pecora (*Ovis aries*)
2	*Alpaca, lama, cammello, kashmir, mohair, angora, vigogna, yack, guanaco,* preceduta o meno dalla parola « *lana* » o « *pelo* ».	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra, kashmir, mohair, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco
3	*Pelo* o *crine* con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo di bovino. pelo di capra comune, crine di cavallo...).	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	*Seta*	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	*Cotone*	Fibra proveniente dal seme del cotone (*Gossypium*)
6	*Kapok*	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (*Ceiba pentandra*)
7	*Lino*	Fibra proveniente dal libro del lino (*Linum usitatissimum*)
8	*Canapa*	Fibra proveniente dal libro della canapa (*Cannabis sativa*)
9	*Juta*	Fibra proveniente dal libro del *Corchorus olitorius* e del *Corchorus capsularis*
10	*Abaca*	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della *Musa textilis*
11	*Alfa*	Fibra proveniente dalla foglia della *Stipa tenacissima*
12	*Cocco*	Fibra proveniente dal frutto della *Cocus nucifera*
13	*Ginestra*	Fibra proveniente dal libro del *Cytisus scopa rius* e/o *Spartium junceum*
14	*Kenaf*	Fibra proveniente dal libro del *Hibiscus cannabinus*
15	*Ramié*	Fibra proveniente dal libro della *Boehmeria nivea* e della *Boehmeria tenacissima*
16	*Sisal*	Fibra proveniente dalle foglie dell'*Agave sisalana*
17	*Acetato*	Fibra d'acetato di cellulosa, di cui meno del 92%, ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato

Segue: ALLEGATO

Numeri	DENOMINAZIONE	Descrizione delle fibre
18	*Alginica*	Fibra ottenuta da sali metallici di acido alginico
19	*Cupro*	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta col procedimento cuprammoniacale
20	*Modal*	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimenti che le conferiscono contemporaneamente un'alta tenacità ed un alto modulo di elasticità ad umido. Allo stato umido questa fibra deve sopportare un carico di 22,5 g per tex e sotto questo carico il suo allungamento non deve superare il 15%
21	*Proteica*	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate sotto l'azione di agenti chimici
22	*Triacetato*	Fibra di acetato di cellulosa, di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
23	*Viscosa*	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filo continuo e per la fibra discontinua
24	*Acrilica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
25	*Clorofibra*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% in massa del motivo monomerico vinilico clorurato
26	*Fluorofibra*	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute a partire da monomeri alifatici fluorurati
27	*Modacrilica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
28	*Poliammidica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ammidico
29	*Poliestere*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereltalico
30	*Polietilenica*	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
31	*Polipropilenica*	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in disposizione isotattica, e senza sostituzioni ulteriori

Segue: ALLEGATO

Numeri	DENOMINAZIONE	Descrizione delle fibre
32	*Poliureica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureico
33	*Poliuretanica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
34	*Vinilal*	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
35	*Trivinilica*	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
36	*Fibra di gomma*	Fibra elastomera costituita .sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
37	*Elastam*	Fibra elastomera costituita per almeno l'85% della massa da poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a giungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
38	*Vetro tessile*	Fibra costituita da vetro
39	*Denominazione corrispondente alla materia della quale sono composte, per esempio: metallica, metallizzata, amianto, carta tessile, precedute o meno dalla parola « filo » o « fibra ».*	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da qualle sopra indicate

Il Comitato ristretto propone che essa sia così modificata:

ALLEGATO *A*

TABELLA DELLE FIBRE TESSILI

Numeri	DENOMINAZIONE	Descrizione delle fibre
1	*Lana*	Fibra tratta dal vello della pecora (*Ovis aries*)
2	*Alpaca*, *lama*, *cammello*, *kashmir*, *mohair*, *angora*, *vigogna*, *yack*, *guanaco*, preceduta o meno dalla denominazione « *lana* » o « *pelo* ».	Peli degli animali citati a fianco: alpaca, lama, cammello, capra del Kashmir, mohair, coniglio angora, vigogna, yack, guanaco
3	*Pelo* o *crine* con o senza indicazione della specie animale (per esempio pelo di bovino, pelo di capra comune, crine di cavallo...).	Peli di vari animali diversi da quelli citati ai punti 1 e 2
4	*Seta*	Fibra proveniente esclusivamente da insetti sericigeni
5	*Cotone*	Fibra proveniente dal seme del cotone (*Gossypium*)
6	*Kapok*	Fibra proveniente dall'interno del frutto del kapok (*Ceiba pentandra*)
7	*Lino*	Fibra proveniente dal libro del lino (*Linum usitatissimum*)
8	*Canapa*	Fibra proveniente dal libro della canapa (*Cannabis sativa*)
9	*Juta*	Fibra proveniente dal libro del *Corchorus olitorius* e del *Corchorus capsularis*
10	*Abaca*	Fibra proveniente dalle guaine fogliari della *Musa textilis*
11	*Alfa*	Fibra proveniente dalla foglia della *Stipa tenacissima*
12	*Cocco*	Fibra proveniente dal frutto della *Cocus nucifera*
13	*Ginestra*	Fibra proveniente dal libro del *Cytisus scopa rius* e/o *Spartium junceum*
14	*Kenaf*	Fibra proveniente dal libro del *Hibiscus cannabinus*
15	*Ramié*	Fibra proveniente dal libro della *Boehmeria nivea* e della *Boehmeria tenacissima*
16	*Sisal*	Fibra proveniente dalle foglie dell'*Agave sisalana*
17	*Acetato*	Fibra d'acetato di cellulosa, di cui meno del 92%, ma almeno il 74% dei gruppi ossidrilici è acetilato

Segue: ALLEGATO *A*

Numeri	DENOMINAZIONE	Descrizione delle fibre
18	*Fibra alginica*	Fibra ottenuta da sali metallici dell'acido alginico
19	*Cupro*	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimento cuprammoniacale
20	*Modal*	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante procedimenti che le conferiscono contemporaneamente un'alta tenacità ed un alto modulo di elasticità ad umido. Allo stato umido questa fibra deve sopportare un carico di 22,5 g per tex e sotto questo carico il suo allungamento non deve superare il 15%
21	*Fibra proteica*	Fibra ottenuta a partire da sostanze proteiche naturali rigenerate e stabilizzate mediante l'azione di agenti chimici
22	*Triacetato*	Fibra di acetato di cellulosa di cui almeno il 92% dei gruppi ossidrilici è acetilato
23	*Viscosa*	Fibra di cellulosa rigenerata ottenuta mediante il procedimento viscosa per il filamento continuo e per la fibra discontinua
24	*Fibra acrilica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa del motivo acrilonitrilico
25	*Clorofibra*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% in massa del motivo monomerico vinilico o vinilitenico clorurato
26	*Fluorofibra*	Fibra formata da macromolecole lineari ottenute da monomeri alifatici fluorurati
27	*Fibra modacrilica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena più del 50% e meno dell'85% in massa del motivo acrilonitrilico
28	*Fibra poliammidica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ricorrenza del gruppo funzionale ammidico
29	*Poliestere*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena almeno l'85% in massa di un estere da diolo ed acido tereftalico
30	*Fibra polietilenica*	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici non sostituiti
31	*Fibra polipropilenica*	Fibra formata da macromolecole lineari sature di idrocarburi alifatici, di cui un atomo di carbonio ogni due porta una ramificazione metilica, in disposizione isotattica, e senza sostituzioni ulteriori

Segue: ALLEGATO *A*

Numeri	DENOMINAZIONE	Descrizione delle fibre
32	*Fibra poliureica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale ureico
33	*Fibra poliuretanica*	Fibra formata da macromolecole lineari che presentano nella catena la ripetizione del gruppo funzionale uretanico
34	*Vinilal*	Fibra formata da macromolecole lineari la cui catena è costituita da alcole polivinilico a tasso di acetalizzazione variabile
35	*Fibra trivinilica*	Fibra formata da terpolimero di acrilonitrile, di un monomero vinilico clorurato e di un terzo monomero vinilico, nessuno dei quali rappresenta il 50% della massa totale
36	*Fibra di gomma*	Fibra elastomerica costituita sia da poliisoprene naturale o sintetico, sia da uno o più dieni polimerizzati con o senza uno o più monomeri vinilici che, allungata sotto una forza di trazione fino a raggiungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
37	*Elastam*	Fibra elastomerica costituita da almeno l'85% della massa di poliuretano segmentato, che, allungata sotto una forza di trazione fino a giungere tre volte la lunghezza iniziale, riprende rapidamente e sostanzialmente tale lunghezza non appena cessa la forza di trazione
38	*Vetro tessile*	Fibra costituita da vetro
39	*Denominazione corrispondente alla materia della quale le fibre sono composte, per esempio: metallica, metallizzata, amianto, carta tessile, precedute o meno dalla parola « filo » o « fibra »*	Fibre ottenute da materie varie o nuove, diverse da qualle sopra indicate

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della seconda tabella allegata:

ALLEGATO

TASSI DI RIPRESA CONVENZIONALI DA IMPIEGARE PER IL CALCOLO DELLA MASSA DELLE FIBRE CONTENUTE IN UN PRODOTTO TESSILE

Numero delle fibre	FIBRE	Percentuali
1 e 2	*Lana e peli:*	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17 —
3	*Peli:*	
	fibre pettinate	18,25
	fibre cardate	17 —
	Crine:	
	fibre pettinate	16 —
	fibre cardate	15 —
4	*Seta*	11 —
5	*Cotone:*	
	fibre normali	8,50
	fibre mercerizzate	10,50
6	*Kapok*	10,90
7	*Lino*	12 —
8	*Canapa*	12 —
9	*Juta*	17 —
10	*Abaca*	14 —
11	*Alfa*	14 —
12	*Cocco*	13 —
13	*Ginestra*	14 —
14	*Kenaf*	17 —
15	*Ramie* (fibra sbiancata)	8,50
16	*Sisal*	14 —
17	*Acetato*	9 —
18	*Alginica*	20 —
19	*Cupro*	13 —
20	*Modal*	13 —
21	*Proteica*	17 —
22	*Triacetato*	7 —
23	*Viscosa*	13 —
24	*Acrilica*	2 —
25	*Clorofibra*	2 —

Segue: ALLEGATO

Numero delle fibre	FIBRE	Percentuali
26	*Fluorofibra*	0 —
27	*Modacrilica*	2 —
28	*Poliamidica* (6-6):	
	fiibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
	Poliamidica 6:	
	fiibra discontinua	6,25
	filo continuo	5,75
	Poliamidica 11:	
	fiibra discontinua	3,50
	filo continuo	3,50
29	*Poliestere*:	
	fiibra discontinua	1,50
	filo continuo	3 —
30	*Polietilenica*	1,50
31	*Polipropilenica*	2 —
32	*Poliureica*	2 —
33	*Poliuretanica*:	
	fiibra discontinua	3,50
	filo continuo	3 —
34	*Vinilal*	5 —
35	*Trivinilica*	3 —
36	*Fibra di gomma*	1 —
37	*Elaston*	1,50
38	*Vetro tessile*:	
	filo continuo di diametro superiore a 5 micron	2 —
	filo continuo di diametro pari o inferiore a 5 micron	3 —
39	*Metallica*	2 —
	Metallizzata	2 —
	Amianto	2 —
	Carta tessile	13,75

Il Comitato ristretto propone che tale tabella assuma la denominazione di Allegato *B*. Con tale modifica la pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della terza tabella allegata:

ALLEGATO

PRODOTTI CHE NON POSSONO ESSERE ASSOGGETTATI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

1. Ferma-maniche di camicie
2. Cinturini per orologio di materia tessile
3. Etichette e distintivi
4. Manopole imbottite e di materia tessile
5. Copri-caffettiere
6. Copri-teiere
7. Maniche di protezione
8. Manicotti diversi da quelli di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Tessuti utilizzati per rinforzi e supporti
13. Feltri per uso industriale
14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati in questo stato
15. Ghette
16. Articoli per usi tecnici
17. Imballaggi diversi da quelli nuovi e venduti come tali
18. Cappelli di feltro
19. Articoli di marocchineria e di selleria di materia tessile
20. Articoli da viaggio di materia tessile
21. Arazzi ricamati a mano
22. Chiusure lampo
23. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
24. Copertine di libri di materia tessile
25. Giocattoli
26. Parti tessili delle calzature ad eccezione delle fodere calde
27. Centrini composti di vari elementi e la cui superficie sia inferiore a 500 cm^2

Il Comitato ristretto propone che essa sia così modificata:

ALLEGATO *C*

PRODOTTI NON ASSOGGETTABILI ALL'OBBLIGO DI ETICHETTATURA O DI STAMPIGLIATURA

1. Ferma-maniche di camicie
2. Cinturini per orologio di materia tessile
3. Etichette e stemmi
4. Manopole imbottite e di materia tessile
5. Copri-caffettiere
6. Copri-teiere
7. Mezze maniche
8. Manicotti non di felpa
9. Fiori artificiali
10. Puntaspilli
11. Tele dipinte
12. Tessuti per rinforzi e supporti
13. Feltri
14. Prodotti tessili confezionati usati, purché esplicitamente dichiarati tali
15. Ghette
16. Articoli per usi tecnici
17. Imballaggi diversi da quelli nuovi e venduti come tali
18. Cappelli di feltro
19. Articoli di materia tessile di pelletteria e di selleria
20. Articoli da viaggio di materia tessile
21. Arazzi ricamati a mano
22. Chiusure lampo
23. Bottoni e fibbie ricoperti di materia tessile
24. Copertine di libri di materia tessile
25. Giocattoli
26. Parti tessili delle calzature ad eccezione delle fodere coibenti
27. Centrini composti di vari elementi e la cui superficie sia inferiore a 500 cm^2

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura della quarta tabella allegata:

ALLEGATO

PRODOTTI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI ETICHETTATURA O STAMPIGLIATURA GLOBALI

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Giarrettiere
8. Lacci
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spago per imballaggio
13. Centrini

Il Comitato ristretto propone che essa sia così modificata:

ALLEGATO *D*

PRODOTTI CHE POSSONO FORMARE OGGETTO DI ETICHETTATURA O STAMPIGLIATURA GLOBALI

1. Canovacci
2. Strofinacci per pulizia
3. Bordure e guarnizioni
4. Passamaneria
5. Cinture
6. Bretelle
7. Giarrettiere e reggicalze
8. Stringhe
9. Nastri
10. Elastici
11. Imballaggi nuovi e venduti come tali
12. Spago per imballaggio
13. Centrini

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori SOLARI ed altri: « Disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili » (*Approvata in un testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3108).

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Ariosto, Assante, Baccalini, Baldani Guerra, Bastianelli, Calvi, Capra, Caroli, Chinello, Cocco Maria, Corti, D'Angelo, Demarchi, De Poli, Di Puccio, Erminero, Fibbi Giulietta, Girardin, Helfer, Laforgia, Marmugi, Maschiella, Merenda, Micheli Filippo, Molè, Santi, Scianatico, Servadei, Tempia Valenta, Tocco, Vaghi.

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO